



Professionisti Associati
Prato

Prato, 8 Novembre 2023

Lettera informativa n. 37/2023

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vincio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

OGGETTO: PRIMI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI ALLUVIONATI

Lo Studio esprime innanzitutto piena vicinanza e solidarietà ai soggetti colpiti dai recenti e drammatici fenomeni di calamità naturale verificatisi nei nostri territori a partire dal giorno 2 novembre u.s.

Ciò premesso, sperando di fare cosa gradita, di seguito riportiamo in linea di massima, i primi interventi emanati a sostegno dei soggetti che hanno subito un danno dagli eventi di cui sopra.

In particolare, con delibera del Consiglio dei Ministri del 3/11/2023 è stato dichiarato lo “*stato di emergenza*” per le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e con ordinanza n. 1037 del 05/11/2023 del Capo della Protezione Civile sono stati identificati i primi interventi a sostegno della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate degli eventi calamitosi sopra citati.

Fra i vari interventi individuati nell’ordinanza n.1037 del 5/11/2023 segnaliamo quindi quelli più significativi:

Articolo 4 -> Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni

Al fine di dare immediato sostegno alla popolazione ed alle attività economiche e produttive, vengono stabiliti i seguenti criteri per l’erogazione di un **contributo**:

a) nei confronti dei **nuclei familiari** la cui **abitazione principale**, abituale e continuativa risulti **compromessa**, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, **nel limite massimo di euro 5.000,00**;

b) per l’immediata ripresa delle **attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese** a tal fine necessarie, **nel limite massimo di euro 20.000,00** di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

Il Dipartimento della protezione civile ha anche predisposto apposita modulistica da utilizzare per la ricognizione dei danni e che si allega alla presente Lettera informativa.

I. Art. 2 -> Il contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari

Al fine di agevolare i nuclei familiari la cui **abitazione principale**, abituale e continuativa sia allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla anche **temporaneamente non utilizzabile** ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, è riconosciuto un **contributo per l'autonoma sistemazione** stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. I benefici economici di cui sopra sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. **Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.**

II. Art. 11 ->La sospensione dei mutui

In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa (detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile) i **soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito**, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, **hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.** Entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 2 novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

III. Art. 12 – Spese funerarie

Per le esequie delle vittime colpite dall'evento in premessa sono poste a carico della gestione commissariale le spese funerarie nel limite di euro 1.500,00 per ciascuna vittima. Dette attività sono poste a carico del Commissario delegato che dovrà provvedere ad espletare l'istruttoria sulla base della documentazione giustificativa all'uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta al Comune di residenza delle vittime, con le procedure che il medesimo Commissario delegato provvederà ad individuare.

Tutto ciò considerato, **lo Studio invita la Spettabile clientela a predisporre accurata documentazione anche fotografica comprovante i danni subiti**, così che essa sia essere pronta o in fase di ultimazione al momento della definizione effettiva delle modalità di presentazione delle richieste di contributo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati